

Al momento della stampa del presente numero della Finanza Locale si ha notizia che è stato definitivamente approvato Venerdì 20 settembre 2002 il decreto legislativo previsto dalla legge 01- marzo 2002 n° 39 art. 26

il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali :

Dall'8 agosto 2002 costa salato ritardare il pagamento delle transazioni commerciali. La direttiva europea, entrata in vigore proprio in tale data, prevede interessi moratori molto alti 11,25% che scattano automaticamente con la semplice presentazione della fattura ma sono previste anche procedure semplificate e veloci per ingiungere ai debitori il pagamento delle somme dovute. La norma si applica sia alle imprese e sia alla Pubblica Amministrazione esclusi solo i consumatori finali.

La direttiva 2000/35/CE realizza infatti, in tutti gli Stati membri efficaci misure giuridiche per dissuadere i ritardi nei pagamenti dei crediti commerciali parificando le condizioni dei contratti già esistenti se gravemente inique verso i creditori, con i principi e le modalità stabilite dalla stessa direttiva.

I mutamenti alle normative nazionali

Entro la data dell' 8 agosto 2002 gli Stati Membri della Comunità Europea hanno dovuto applicare il contenuto della direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea adottata in data 29 giugno 2000 ai sensi dell'art. 6 della stessa direttiva. La norma è stata emanata per risolvere le problematiche scaturenti dai ritardi dei pagamenti a favore delle piccole e medie industrie (PMI) e dell'artigianato, ritardi che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno limitando notevolmente le transazioni commerciali tra gli Stati membri. Infatti i ritardi di pagamento costituiscono violazione contrattuale finanziariamente sostenibile dai debitori per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e per la lentezza delle procedure di recupero. Se invece le conseguenze del pagamento tardivo procureranno a carico del debitore, oneri "salati" per interessi moratori applicabili con procedure snelle, rapide ed

efficaci, tali conseguenze rappresenteranno un valido deterrente per il rispetto dei patti contrattuali ma anche un valido indennizzo per il creditore.

La direttiva comunitaria ha inteso escludere i contratti con i consumatori finali od il risarcimento danni delle assicurazioni ad essi destinati finalizzando il proprio orientamento esclusivamente verso i rapporti contrattuali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni relativamente alle “transazioni commerciali” che comportano la consegna di merci e di servizi contro pagamento di un prezzo. Secondo la direttiva 2000/35/CE per “**Pubblica Amministrazione**” devono intendersi le Amministrazioni od Enti definiti dalle direttive riguardanti gli appalti pubblici (92/50/CEE- 93/36/CEE – 93/37/CEE – 93/38/CEE) mentre per “**Impresa**” ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o libera professione. Parimenti devono intendersi “**ritardi di pagamento**” l’inosservanza dei termini di pagamento contrattuale e legale, o “tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea” , il tasso di interesse applicato nei casi di appalto a tasso fisso. Ancora viene definito “**titolo esecutivo**” ogni decisione, sentenza od ordine di pagamento pronunciati da un tribunale o altra autorità competente che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

Le decisioni, sentenze ed ordini di pagamento provvisori restano esecutivi anche se il debitore abbia proposto impugnazione. Secondo l’articolo 3 della direttiva gli interessi decorrono automaticamente senza necessità di solleciti trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla richiesta di pagamento oppure con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto.

Condizione imprescindibile per la maturazione dell’interesse di mora è il puntuale adempimento contrattuale e di legge da parte del creditore

contrapposto alla mancata erogazione del corrispettivo pattuito salvo che non sia imputabile al debitore il relativo ritardo.

Secondo la succitata direttiva il tasso legale degli interessi di mora a carico del debitore è pari al tasso di interesse per “*i rifinanziamenti*” della Banca Centrale Europea come applicato il primo giorno di calendario del semestre, maggiorato di almeno sette punti percentuali, tale tasso è valido per i sei mesi successivi. Nella riunione tenutasi il 4 aprile 2002 il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tassi : 3,25% rifinanziamento delle operazioni di eurosistema e 4,25% per il rifinanziamento marginale. Tale tasso alla data del 01/02/2001 era già stato fissato al 4,75% (tasso moratorio 11,75% già comprensivo dei 7 punti).

Gli incrementi o decrementi dei tassi sono visionabili alla pagina web

<http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/dat>.

Il parlamento europeo ha infine deciso nella succitata normativa che gli Stati membri possano decidere di non assoggettare alla disciplina i debiti già oggetto di procedure concorsuali, i contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002 e le richieste di interessi inferiori a 5 Euro.

Applicabilità delle direttive nei riguardi degli Stati che non recepiscano nei termini previsti la normativa europea.

Le direttive del Consiglio e del Parlamento Europeo sono immediatamente applicabili nel territorio degli Stati membri in assenza di recepimento quando esse da un punto di vista sostanziale sono precise e prive di

condizioni sospensive. Qualsiasi cittadino può reclamarne la validità davanti al competente giudice italiano nei confronti dello Stato affinché siano disapplicate le norme che contrastino con esse. Sembra che la direttiva in assenza di diversa pattuizione, sia concretamente applicabile dopo la scadenza dell'8 agosto sia pure in assenza della legiferazione della specifica normativa nazionale. Il provvedimento comunitario è destinato agli Stati membri i quali hanno l'obbligo di attuarlo.

Infatti qualora la magistratura non vi provveda direttamente, la questione può essere rimessa alla Corte di Giustizia, dalla Corte di Cassazione a norma del trattato istitutivo della Cee (art. 177) sempre che la direttiva comunitaria non debba essere ragionevolmente interpretata. (Corte Costituzionale n° 170/1984 – 113/1985 – 389/1989 – 168/1991 Cassazione Penale n° 9983 sez. III 1 luglio 1999).

La situazione in Italia

Commento

Con legge 1 marzo 2002 n° 39 ad oggetto << *disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 2001*>> art. 26 - *Attuazione della direttiva 2000/35/Ce in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali* - lo Stato Italiano ha fissato criteri direttivi e principi per il rispetto della succitata normativa, delegando il governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente nazionale ai principi ed alle prescrizioni del parlamento europeo circa i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali:

- In particolare l'ingiunzione prevista dall'art. 633 del c.p.c. deve essere adottata dal Giudice nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
- Deve essere abrogato l'ultimo comma dell'art. 633 del codice di procedura civile.
- Dovrà essere disciplinata la possibilità di riduzione od aumento dei termini per esperire la procedura esecutiva prevista all'art 641 c. p.c. in concorso di giusti motivi, e contestuale abrogazione del secondo periodo del secondo comma del succitato articolo del c.p.c.
- Possibilità di concedere, da parte del giudice, ai sensi dell'art. 648 comma 1, c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, in relazione a somme non contestate oppure opposte per vizi procedurali.
- Coordinare gli effetti della direttiva con le disposizioni della legge 192 del 18 giugno 1998 in materia di subfornitura nelle attività produttive modificando ed uniformando il tasso degli interessi di mora al tasso di interesse per i rifinanziamenti della Banca Centrale Europea applicato il primo giorno di calendario del semestre maggiorato di almeno sette punti percentuali, tasso che ha validità per i sei mesi successivi.
- Rendere giuridicamente esperibili, per "*legittimo interesse*" a favore delle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Cnel, prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese ed artigiani, le azioni dinanzi ai tribunali e/o organi amministrativi competenti avverso clausole contrattuali gravemente inique verso i creditori perché non conformi alla normale prassi commerciale violando le disposizioni dell'art. 3 della direttiva.
- Attribuire il "*legittimo interesse*" a tali associazioni anche per inibire eventuali comportamenti abusivi.

Modifica delle procedure nei contenziosi

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni benché emanate nel 2000, coglie gli operatori commerciali della Repubblica Italiana, quasi impreparati sulla portata fortemente innovativa ma anche sanzionatoria della direttiva europea. E' questa una rivoluzione degli orientamenti del legislatore, infatti fino ad oggi il sistema giuridico italiano ha sempre inteso il termine di esigibilità delle prestazioni monetarie presuntivamente a solo favore del debitore e ovi manchino del tutto, il creditore può esigere la prestazione ai sensi dell'art. 1183 codice civile. Nell'organizzazione degli scambi commerciali non esauriti con il pagamento delle controprestazioni alla data del 08 agosto 2002, si dovrà operare con ogni oculatazza e tempestività al fine di non fare scattare gli interessi moratori che oggi maturano automaticamente decorsi 30 giorni dalla presentazione della fattura o della richiesta di pagamento. Questa esigenza di snellire i procedimenti è particolarmente avvertita soprattutto negli enti pubblici a causa della eccessiva burocratizzazione dei percorsi relativi ai pagamenti ed alla verifica della sussistenza delle ragioni del credito e dei diritti dei creditori a percepire i corrispettivi pattuiti al fine di non incorrere in gravosi contenziosi oggi oltretutto abbastanza rapidi. Andranno modificati i regolamenti sul funzionamento dei servizi introducendo incisive semplificazioni ai procedimenti interni all'ente. Contemporaneamente bisognerà intervenire sull'apparato burocratico dell'ente avviando una pianificazione delle attività dei competenti servizi comunali riorganizzandoli con supporti idonei alla nuova tempistica richiesta dalla direttiva europea 2000/35/CE

Testo della Direttiva Europea e Delega al Governo

DIRETTIVA 2000/35/CE del 29 giugno 2000

lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

==== ^^ ^ ==

Articolo 1 -Ambito d'applicazione -

La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

Articolo 2 – Definizioni –

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "transazioni commerciali ":contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni [1] che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo;

2) "pubblica amministrazione ":qualsiasi amministrazione o ente, quali definiti dalle direttive sugli appalti pubblici [92/ 50/CEE (1) , 93/36/CEE (2) , 93/37/CEE (3) , inclusa 93/ 38/CEE (4)];

3) "impresa ":ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona;

4) "ritardi di pagamento ":l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;

5) "riserva di proprietà ":l'accordo in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

6) "tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento ":il tasso di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a tasso fisso.Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse si riferisce al tasso di interesse marginale che risulta da tale appalto.Esso riguarda anche le aggiudicazioni a tasso unico e le aggiudicazioni a tasso variabile;

7) "titolo esecutivo ":ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciati da un tribunale o a altra autorità competente, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore;esso comprende le decisioni, le sentenze o ordini di pagamento provvisori che restano esecutivi anche se il debitore abbia proposto impugnazione.

Articolo 3 - Interessi in caso di ritardo di pagamento –

1.Gli Stati membri assicurano quanto segue:

a) gli interessi di cui alla lettera b) cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito: i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o i una richiesta equivalente di pagamento, o se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, o se la data in cui il debitore riceve la fattura

o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, o se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o i verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni, da quest'ultima data;

c) il creditore ha diritto agli interessi di mora se: i) ha adempiuto agli obblighi contrattuali e i legge; e ii) non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore;

d) il livello degli interessi di mora ("tasso legale ") a carico del debitore è pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione ("tasso di riferimento ") , maggiorato di almeno 7 punti percentuali [2] ("margine ") , salvo altrimenti disposto dal contratto. Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è costituito dal tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali. In entrambi i casi il tasso di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi;

e) a meno che il debitore non sia responsabile del ritardo, il creditore ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore. Questi costi di recupero devono rispettare i principi della trasparenza e della proporzionalità per quanto riguarda il debito in questione. Gli Stati membri possono, nel rispetto dei suddetti principi, fissare un importo massimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito.

2. Per talune categorie di contratti che saranno definite dal legislatore nazionale, gli Stati membri possono elevare fino a 60 giorni il periodo alla cui scadenza sono dovuti gli interessi, qualora essi rendano inderogabile per le parti del contratto tale termine o stabiliscano un tasso d'interesse inderogabile, sensibilmente superiore al tasso legale.

3. Gli Stati membri dispongono che un accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardo di pagamento che non sia conforme alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, lettere da b) a d) , e 2 non possa essere fatto valere e non dia diritto a un risarcimento del danno, se, considerate tutte le circostanze del caso, ivi compresa la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto, risulti gravemente iniquo nei confronti del creditore. Per determinare se un accordo è gravemente iniquo per il creditore, si terrà conto inter alia se il debitore ha qualche motivo oggettivo per ignorare le disposizioni dei paragrafi 1, lettere da b) a d) , e 2. Ove si accerti che tale accordo è gravemente iniquo, si applicano i termini legali, a meno che il giudice nazionale non riporti il contratto ad equità.

4. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique nel senso di cui al paragrafo 3.

5. I mezzi di cui al paragrafo 4 sono tra l'altro disposizioni che consentono a organizzazioni titolari di un riconoscimento ufficiale di legittimo interesse a rappresentare piccole e medie imprese, possono agire a norma della legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o a organi amministrativi competenti per decidere se le condizioni contrattuali stabilite per uso generale sono gravemente inique ai sensi del paragrafo 3, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire che si continui a ricorrere a tali condizioni.

Articolo 4 - Riserva di proprietà -

1. Gli Stati membri provvedono in conformità con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni.

2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore.

Articolo 5 - Procedure di recupero di crediti non contestati -

1. Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Gli Stati membri assolvono a tale obbligo secondo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

2. Le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali si applicano alle stesse condizioni a tutti i creditori stabiliti nella Comunità europea.

3. Il periodo di 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 1 non include:

- a) i periodi necessari per le notificazioni;
- b) qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale .

Articolo 6 - Recepimento -

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all'8 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme che siano più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

3. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere:

- a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- b) contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;
- c) richieste di interessi inferiori a 5 EUR.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari od amministrative adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

5. La Commissione, due anni dopo l'8 agosto 2002, effettua un riesame, tra l'altro, del tasso dell'interesse legale, dei termini contrattuali e dei ritardi di pagamento per valutarne l'impatto sulle transazioni commerciali e sul funzionamento pratico della normativa.

I risultati di questo riesame e degli altri sono resi noti al Parlamento europeo e al Consiglio, corredati, se del caso, delle sue proposte di miglioramento della presente direttiva.

Articolo 7 - Entrata in vigore -

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Articolo 8 – Destinatari -

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Ritardato Pagamento e Patto di stabilità

L'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) - come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13 (pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002) - ha delineato gli obiettivi ed i vincoli inerenti il rispetto del patto di stabilità interno per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per l'anno 2002.

La suddetta normativa, nel determinare l'evoluzione del saldo compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, ha posto il vincolo del 2,5 per cento alla crescita del saldo finanziario dell'esercizio 2002 rispetto al corrispondente saldo dell'esercizio 2000 e l'ulteriore vincolo che limita al 6 per cento la crescita degli impegni e dei pagamenti 2002 della spesa corrente registrata nell'esercizio 2000.

I due vincoli sono correlati tra loro in quanto il vincolo aggiuntivo di crescita del 6 per cento delle spese non può determinare in alcun modo

una crescita del saldo finanziario superiore al limite consentito del 2,5 per cento, pertanto se quest'ultimo vincolo non fosse rispettato risulterebbe necessario un intervento sulle entrate tale da garantire il rientro nel limite del 2,5 per cento.

Per l'anno 2002, qualora l'ente non rispetti i limiti dei pagamenti, l'importo dei trasferimenti correnti spettante è ridotto in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente, dall'osservanza del patto di stabilità e i risultati conseguiti, e comunque non oltre il 25 per cento dei suddetti trasferimenti. (comma 9)

Ora con l'obbligo di attuare la normativa europea per non incorrere nelle penali ed interessi moratori sanciti dalla direttiva 2000/35/CE, gli enti locali rischiano di non rispettare la limitazione nei pagamenti con il rischio di incorrere nelle ben più pesanti sanzioni previste dalla normativa del patto di stabilità interno.

Probabilmente quando il legislatore italiano ha inteso devitalizzare la previgente normativa del patto di stabilità a favore del solo contenimento della spesa e non solo in rapporto al saldo tra entrata e spesa, non avrà dato il giusto risalto alla normativa europea riflettente i ritardati pagamenti.

E' particolarmente sofferta, poi, la limitazione della quota di spesa, riferita particolarmente ai residui passivi, contenuta nella patto della finanziaria 2002. I residui passivi sono infatti frutto di obbligazioni giuridiche perfette verso terzi (contratti già conclusi) per cui qualsivoglia indugio nei pagamenti maturati dopo l'8 agosto penalizza l'ente con i pesanti interessi moratori e viceversa i tempestivi pagamenti possono penalizzare l'ente con le pesanti sanzioni del patto di stabilità. La coesistenza delle due norme (che vanno entrambe rispettate!!!) procura negli operatori un amletica indecisione sul percorso più corretto o meno tortuoso da seguire nella gestione dei servizi pubblici specie in rapporto alle responsabilità patrimoniali che ne possono derivare.